COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

ORDINANZA n. 33 **DEL** 29-09-2017

Oggetto: Revoca ordinanza n.28 del 19/09/2017 di Divieto di Balneazione nel tratto di mare ricadente nell'area omogenea delle acque di balneazione denominata "Bocca di Cecina".

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n.28 del 19/09/2017 si era provveduto a disporre un divieto temporaneo cautelativo di balneazione nel tratto di mare compreso nell'area omogenea di balneazione denominata "Bocca di Cecina" [IT009049007010], come individuata dalla Regione Toscana, in quanto, per le precipitazioni atmosferiche verificatesi in data 19 settembre 2017 ed alla conseguente attivazione degli scaricatori di piena della rete fognaria, con una estesa condizione di rilasci di acque miste lungo la costa, è stata ritenuta la sussistenza di un possibile evento a pregiudizio della balneazione nell'area omogenea, individuata dalla Regione Toscana come "Bocca di Cecina" [IT009049007010];
- dalle analisi effettuate da ARPAT su un campione di acqua prelevato in data 21 settembre u.s., trasmesse con nota prot. n.65852 del 23/09/2017 e assunta al protocollo di questo Ente in data 25/09/2017 con n.26984, l'area in oggetto era risultata idonea alla balneazione, ma, come comunicato con nota pervenuta in data 25/09/2017 da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA Spa, in conseguenza delle precipitazioni verificatesi il 24 settembre, che hanno causato l'attivazione dello scaricatore di piena della stazione di sollevamento di via Ginori che ha come ricettore finale la foce del Fiume Cecina, con interessamento dell'area omogenea in oggetto, a titolo cautelativo è stato ritenuto opportuno non provvedere alla revoca dell'ordinanza sopra citata.

Visti gli esiti favorevoli delle analisi effettuate da ARPAT sul campione di acqua prelevato in data 26/09/2017 c/o la stazione che individua l'area di balneazione denominata "Bocca di Cecina", la suddetta area è da considerarsi idonea alla balneazione ai sensi del D.M. 30/03/2010, attuativo del D.Lgs 116/08;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla revoca dell'ordinanza di divieto temporaneo cautelativo di balneazione nel tratto di mare indicato in premessa, in quanto risultano superate le condizioni che ne hanno determinato l'emissione;
Visto il D.Lgs. 30/05/2008, n.116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/130/CEE;
Visto il D.M. 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 [...] " ed in particolare l'art.2 comma 4 lettera b);
Visto il Decreto Regione Toscana n.13910 del 20/12/2016 "D. Lgs n.116/2008 e D.M. 30/03/2010. Classificazione acque di balneazione stagione balneare 2017";
Visto l'art. 50 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

la **revoca dell'ordinanza n.28 del 19/09/2017 di divieto di balneazione** nel tratto di mare compreso nell'area omogenea delle acque di balneazione denominata **"Bocca di Cecina", n. IT009049007010**, come individuata dalla Regione Toscana.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza, ovvero per gli opportuni provvedimenti di competenza, a:

- ARPAT – Dipartimento Provinciale di Livorno;
- Ministero della Salute, D.G. della Prevenzione Sanitaria;
- Regione Toscana, Settore della Tutela della Natura e del Mare;
- Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, zona "Bassa Val di Cecina";
- Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità - Distaccamento di Cecina;
- Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cecina;
- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Demanio Marittimo Comunale per opportuna conoscenza;
- Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione dei cartelli di segnalazione di divieto di balneazione.

DISPONE altresì

che alla presente Ordinanza venga data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Renato Gori, Dirigente del Settore Progettazione Sostenibile del Comune di Cecina.

COMUNE DI CECINA (Provincia di Livorno)

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Progettazione Sostenibile			
RG			aa